

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 300

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARZIA, CASTELLUCCI, GOTTARDO

*Presentata l'11 luglio 1979*

Modifiche della legge 29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — I sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza, per effetto della legge 29 maggio 1967, n. 371, sono tratti non solo dagli allievi dei corsi normali d'accademia, ma anche dai marescialli dei tre gradi in servizio permanente del corpo.

Detti sottufficiali infatti, se in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, possono partecipare, a domanda, ad un concorso per titoli e per esami i cui vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso della durata di un anno scolastico al termine del quale coloro che riportano l'idoneità in tutte le prove di esame e la sufficienza in attitudini professionali sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo.

Analoga normativa era prevista per il reclutamento dei subalterni dell'Arma dei carabinieri dai marescialli finché non è

stata emanata la legge 30 luglio 1973, n. 489, la quale ha disposto invece che i marescialli dei carabinieri vincitori dell'apposito concorso vengano nominati al grado di sottotenente immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria finale del concorso stesso e, di conseguenza, frequentino con tale grado il successivo corso, chiamato applicativo.

Appare necessario, quindi, prevedere, per evidenti motivi perequativi, la stessa procedura per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato ai marescialli del corpo.

Una tale previsione è suggerita anche da motivi di opportunità per le seguenti considerazioni:

il fatto che i marescialli allievi ufficiali conservino durante il corso la posizione di stato e l'uniforme di sottufficiale,

rende particolarmente difficili i rapporti con i sottotenenti dei corsi di applicazione dei quali, peraltro, sono destinati a divenire in breve tempo colleghi;

l'inserimento ordinativo della compagnia corsi vari del battaglione allievi dell'accademia pone i sottufficiali in questione in posizione di subordinazione con gli ufficiali di inquadramento, alcuni dei quali sono sottotenenti di complemento, ed è spesso fonte di comprensibile disagio per gli interessati.

È stata, pertanto, predisposta l'unità proposta di legge che:

all'articolo 1, modifica opportunamente le norme contenute negli articoli 1, 2, 5 ed 8 della citata legge 29 maggio 1967, n. 371, e disciplina anche l'eventualità del mancato superamento da parte dei sotto-

tenenti frequentatori del corso applicativo, disponendo che nei loro confronti si applica la normativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (in base alla quale il Ministro può disporre che sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo il sottotenente che non superi il corso ma sia dichiarato idoneo in attitudine professionale);

all'articolo 2, prevede una norma transitoria per la fase di prima applicazione della nuova disciplina, in modo da attribuire ai marescialli nominati sottotenenti in quanto vincitori dello speciale concorso un'anzianità di grado inferiore a quella dei frequentatori del corso iniziati l'anno precedente.

Il provvedimento non comporta alcun onere per l'amministrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1967, n. 371, recante disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« 2) aver compiuto con esito favorevole il corso di reclutamento o aver superato il concorso per titoli ed esami previsto dalla presente legge ».

## ART. 2.

Il numero 2) dell'articolo 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« 2) dai marescialli in servizio permanente della Guardia di finanza che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami. I vincitori del concorso di cui al precedente numero 2), dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano un corso applicativo di durata non inferiore a 9 mesi. Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. È consentito ripetere una sola volta il corso applicativo. I sottotenenti, che fossero riprovati per la seconda volta, cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali in servizio permanente e vengono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta. Trova applicazione nei confronti dei predetti la normativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Ai sottotenenti frequentatori del corso applicativo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006 ».

## ART. 3.

L'articolo 5, della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere età non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneità fisico-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale ».

## ART. 4.

La lettera *b*) dell'articolo 8, della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i provenienti dai marescialli, da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso ma comunque da data non anteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dall'accademia ».

## ART. 5.

All'articolo 8 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è aggiunto il seguente comma:

« I sottotenenti provenienti dai marescialli prendono posto in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dall'accademia e nominati nello stesso anno solare ».

## ART. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente dei marescialli vincitori del primo concorso di cui all'articolo 2, numero 2), indetto in applicazione della presente legge, decorre da data successiva a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i marescialli che hanno superato il corso di reclutamento previsto dalle norme preesistenti.